

NOTIZIARIO

n.

21

2024

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE NELLE DICHIARAZIONI

Riepilogo delle modalità

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI NEI B&B

Analisi degli adempimenti e di ciò che comportano

CONTRIBUTI FILIERA APISTICA, BRASSICOLA, DELLA CANAPA E DELLA FRUTTA A GUSCIO

Analisi della disciplina

CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO: INVIO DOMANDE DAL 12.06.2024

Riepilogo dell'agevolazione e della modalità di presentazione delle domande

NOTIZIE FLASH

CU TARDIVA O ERRATA: REGOLE PER RAVVEDERSI

Con [la Circolare 12 delle Entrate](#) viene chiarita la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso in **ipotesi di errore o omissione nella trasmissione della certificazione unica (CU)**.

Viene precisato che la norma sanzionatoria, posta a presidio della tempestività dell'invio delle CU, è stata oggetto di diversi interventi legislativi, assumendo l'attuale formulazione, secondo la quale, per «ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro (...) **con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta**. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi (...). Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni (...), la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000».

Il legislatore ha ritenuto ammissibile l'invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività con una apposita graduazione del *quantum*. L'Agenzia conclude che sono superate le indicazioni fornite con la circolare n. 6/E del 2015.

IMU FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: L'ALiquOTA RIDOTTA

Il prossimo 17 giugno scade il termine per il versamento dell'acconto IMU 2024. In merito al pagamento dell'imposta sui fabbricati rurali strumentali, il MEF con [Risoluzione n 4 del 16.11.2023](#) ha chiarito i requisiti necessari per avere l'aliquota ridotta allo 0,1% :

- ◆ si ritiene **priva di fondamento la pretesa dei comuni circa la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale in capo al soggetto passivo IMU o all'utilizzatore dell'immobile ai fini dell'applicazione della suddetta agevolazione**, riservata ai fabbricati rurali strumentali,
- ◆ infatti, *la sussistenza di detto carattere è attestata, in particolare, dal classamento nella categoria catastale D/10 o dall'apposizione della relativa specifica annotazione.*

A tal proposito, si richiama la sentenza di Cassazione del 24 agosto 2021, n. 23386. Inoltre, il Dipartimento delle finanze ricorda i rilievi pubblicati nel proprio sito istituzionale ([qui il file completo](#)).

IMPOSTA DI BOLLO SU QUIETANZE: QUANDO SPETTA L'ESENZIONE

Con [Risposta a interpello n 129 del 5 giugno](#), le Entrate hanno fornito chiarimenti sull'imposta di bollo su quietanze di pagamento rilasciate a seguito di emissioni di fatture soggette al bollo. Nello specifico, si trattava di un Ente istante con "**rapporti regolati da fatture esenti IVA e, di conseguenza assoggettate ad imposta di bollo, nei confronti di Amministrazioni dello Stato**".

L'Ente chiede se, alle quietanze di pagamento rilasciate con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata all'imposta di bollo, si applichi l'esenzione **prevista dalla nota 2 all'articolo 13**, comma 1 della Tariffa allegata al d.P.R.642/1972 per il quale: «L'imposta non è dovuta:

- ◆ *quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47) a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;*
- ◆ *per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti».*

L'agenzia precisa che **l'applicazione della citata lett. b) richiede necessariamente che la quietanza sia fisicamente apposta sullo stesso documento**, assoggettato ad imposta di bollo o esente, mentre nel caso in esame, la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura e, pertanto, trattandosi di un nuovo atto che risulta annoverato tra quelli indicati nell'articolo 13 della Tariffa, è soggetto ad imposta di bollo secondo la regola generale.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE NELLE DICHIARAZIONI

Nella dichiarazione dei redditi è possibile, per il contribuente, indicare le spese sostenute per l'assegno periodico corrisposto al coniuge, in quanto tali somme sono deducibili. In questa scheda riepiloghiamo le modalità.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE NELLE DICHIARAZIONI

PREMESSA

Nella **dichiarazione dei redditi 2024** (inerente all'anno di imposta 2023) sono deducibili dal reddito le **spese sostenute per l'assegno periodico corrisposto al coniuge**, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. c), del TUIR.

In particolare, sono deducibili dal reddito complessivo i **versamenti periodici effettuati al coniuge**, anche se residente all'estero, a seguito:

- ◆ di separazione legale ed effettiva,
- ◆ di scioglimento o annullamento del matrimonio,
- ◆ di cessazione dei suoi effetti civili,

nella misura indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria o nell'accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all'Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio¹.

Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.



Se la somma indicata nel provvedimento è **comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli**, salva diversa indicazione, **si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma**, indipendentemente dal numero dei figli².

La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.

¹ di cui agli artt. 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 13.

² art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42

CONTRIBUTO CASA

È deducibile anche il c.d. “**contributo casa**”, ovvero le **somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali** dell'alloggio del coniuge separato che siano:

- ◆ disposti dal giudice,
- ◆ quantificabili,
- ◆ corrisposti periodicamente.

La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, **può essere determinata per relationem** qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge.



Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, **la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.**

Come indicato anche dall'Agenzia delle Entrate, devono ritenersi **deducibili le somme corrisposte** in sostituzione dell'assegno di mantenimento **per il pagamento delle rate di mutuo** intestato all'ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l'altro coniuge non abbia rinunciato all'assegno di mantenimento.

CONTRIBUTO CASA	
somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali	Deducibili
somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali che riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli	Deducibili al 50%
somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo	Deducibili

ASSEGNO E ADEGUAMENTO ISTAT

Le **maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat** sono deducibili solo nel caso in cui la **sentenza del giudice preveda** espressamente un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto all'altro coniuge.

	<p>Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento.</p> <table border="1" data-bbox="481 562 1409 730"> <thead> <tr> <th colspan="2">MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE PER ADEGUAMENTO ISTAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previste espressamente dal giudice</td> <td>Deducibili</td> </tr> <tr> <td>Corrisposti volontariamente</td> <td>Non deducibili</td> </tr> </tbody> </table>	MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE PER ADEGUAMENTO ISTAT		Previste espressamente dal giudice	Deducibili	Corrisposti volontariamente	Non deducibili
MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE PER ADEGUAMENTO ISTAT							
Previste espressamente dal giudice	Deducibili						
Corrisposti volontariamente	Non deducibili						
ASSEGNI ALIMENTARI PERIODICI	<p>Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all'ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell'ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore.</p>						
QUANDO NON SPETTA LA DEDUZIONE	<p>Come espressamente indicato dall'Agenzia delle Entrate, la deduzione non spetta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato; ◆ l'assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria nella forma dell'una tantum. Questo divieto vale anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso, la rateizzazione del pagamento, infatti, costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va, quindi, confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo; ◆ le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento. 						
LIMITI DI DEDUCIBILITÀ	<p>Per espressa previsione, tali assegni e somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.</p>						
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E DA CONSERVARE	<p>Per prendere visione della somma riportata sull'atto e, se previsto, la rivalutazione di tale importo è necessario conservare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sentenza di separazione o divorzio 						

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">◆ accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria³◆ accordo e conferma dell'accordo⁴◆ bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2023 o dal contratto d'affitto o dalla documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento. |
|--|--|

³ di cui all'art. 6 del d.l. n. 132 del 2014

⁴ di cui all'art. 12 del d.l. n. 132 del 2014

GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI NEI B&B

I “bed and breakfast” (**B&B**), come tutte le **strutture ricettive** che ospitano dei locatari, sono **obbligati** ad **adempiere** ad alcuni **adempimenti dichiarativi** previsti dalla normativa per le **locazioni brevi**. Di seguito esaminiamo nel dettaglio come operare rispetto ai citati adempimenti.

GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI NEI B&B

La prima comunicazione che coinvolge il **settore delle locazioni brevi** e, quindi, anche le **strutture ricettive**, sottoforma di **B&B**, riguarda la **segnalazione degli alloggiati alla Polizia di Stato**.

Nel 2018⁵, la **segnalazione degli alloggiati** è diventata **obbligatoria anche** per le **locazioni brevi inferiori a 30 giorni**.



Fig.3.2: Maschera di inserimento dati per un Ospite Singolo, un Capo Famiglia o un Capo Gruppo

Il portale Alloggiati Web è una **piattaforma** fornita dalla Polizia di Stato per **segnalare i nominativi delle persone che occuperanno l'immobile**.

Quando si affitta un immobile per un breve periodo, è necessario effettuare la **segnalazione telematica alla Questura** almeno **24 ore prima dell'arrivo** degli alloggiati; in caso contrario, si rischiano **sanzioni** che possono arrivare:


- ◆ all'**arresto fino a tre mesi**;

**COMUNICAZIONE
DEGLI
ALLOGGIATI**

⁵ con l'entrata in vigore della Legge 132/2018 derivata dal D.L. 113/2018 noto come "Decreto sicurezza".

- ◆ a una **multa fino a 206,00 euro**;
- ◆ alla **sospensione temporanea** dell'**autorizzazione a svolgere attività ricettiva**.

I **dati identificativi** dei locatari saranno indicati nel portale dal **gestore** del B&B, che dovrà indicare:

Tipo Alloggiato	consente la scelta di una tra le voci di "Ospite singolo", "Capo Famiglia" e "Capo Gruppo"
Data di Arrivo	<p>si tratta della data di arrivo dell'alloggiato. L'applicativo permette soltanto l'inserimento della data odierna o quella del giorno precedente, in quanto la legge stabilisce che i dati debbano pervenire alla Questura entro le 24 ore dall'arrivo.</p> <p> Nel caso di soggiorni non superiori alle 24 ore la comunicazione va fatta entro le 6 ore successive all'arrivo</p>
Permanenza	indica il periodo in cui l'ospite (o gli ospiti) dimorano presso la struttura


Successivamente verranno compilati i **dati anagrafici** dei medesimi soggetti, indicando un **documento di identità valido**.


Il **proprietario** dell'immobile deve **registrarsi al portale** e richiedere le **credenziali** direttamente alla Questura, di solito tramite **posta elettronica certificata**: dopo aver ottenuto le credenziali, è possibile effettuare il **primo accesso**. Il portale genera un **certificato digitale** da installare sul proprio computer per facilitare gli accessi successivi.

 In caso di **problemi tecnici o malfunzionamenti** del sistema, è possibile compilare le **schede** degli **alloggiati** e **inviare i dati alla Questura** tramite **posta elettronica certificata**, specificando la causa del mancato invio telematico.

Per **ulteriori istruzioni** sulla **compilazione**, è disponibile una **guida** all'interno del portale Alloggiati Web sul sito alloggiatiweb.poliziadistato.it.

La **flessibilità** del portale consente a **diverse figure**, oltre al proprietario, di

	<p>gestire e comunicare gli alloggiati.</p>
<p>COMUNICAZIONE ALLE PROVINCE AI FINI ISTAT</p>	<p>Le presenze inviate alla Questura, devono a loro volta essere comunicate alle province ai fini ISTAT. Tuttavia, non si ravvede alcuna violazione della legge sulla privacy e del GDPR, in quanto tale comunicazione ulteriore ha solo valenza statistica.</p> <p>Le province forniscono un portale online (ad esempio in provincia di Grosseto è stato creato il portale MoTulist).</p> <p>Anche in questo caso il gestore dovrà richiedere prima le credenziali di accesso e, successivamente, provvedere a comunicare all'interno della banca dati le informazioni relative alla struttura ricettiva e agli alloggiati.</p> <p>La comunicazione in esame deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tutti i movimenti turistici riguardanti gli arrivi e le partenze di ogni mese; ◆ i mesi senza movimenti, ovvero senza arrivi e partenze. <p> Come specificato, ai fini ISTAT si monitora il complessivo andamento mensile, per cui anche in caso di arrivi pari a 0 è importante darne segnalazione.</p> <p>La comunicazione deve essere effettuata entro il 5 del mese successivo; dunque, ad esempio, gli arrivi di giugno devono essere indicati entro il 5 di luglio.</p>
<p>IMPOSTA DI SOGGIORNO</p>	<p>L'imposta di soggiorno, introdotta anche per le locazioni brevi, si versa al Comune di residenza ove la struttura ricettiva è situata. Anche in questo caso il Comune di residenza mette a disposizione un portale online, dove accedere e provvedere all'adempimento.</p> <p>Di seguito si riporta ciò che è necessario indicare all'interno della comunicazione.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #e6f2ff; border-radius: 10px;"> <p>1) Numero di pernottamenti</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #e6f2ff; border-radius: 10px;"> <p>2) Numero degli ospiti</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #e6f2ff; border-radius: 15px; width: 150px; text-align: center;"> <p>Calcolo automatico dell'imposta di soggiorno</p> </div> </div>

	<p>È il Comune a stabilire l'importo dell'imposta di soggiorno e le modalità di versamento; le informazioni sono rinvenibili nelle delibere comunali all'interno delle quali sono indicate le categorie di soggetti esenti o ad imposta ridotta.</p> <p>Il consiglio è quello di prendere atto della delibera, calcolare in anticipo l'imposta di soggiorno che verrà applicata agli ospiti e poi averne riscontro al momento dell'inserimento e successivo versamento in piattaforma.</p> <p>È importante riconoscere i casi di esenzione o riduzione per evitare di far pagare erroneamente un cliente.</p> <p> Il versamento dell'imposta è previsto per pernottamenti dalle ore 18:00 alle ore 10:00 del mattino: pernottamenti o soggiorni al di fuori di questo orario, come i "day use", sono esonerati dall'imposta poiché manca il presupposto necessario del pernottamento nella fascia oraria specificata.</p>
<p>COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p>	<p>Per i B&B o proprietari di strutture ricettive si rimette all'attenzione le nuove disposizioni previste a partire da gennaio 2023, relative alle comunicazioni degli affitti brevi.</p> <p>È prevista la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dove al suo interno dovranno essere indicati l'anno della locazione e i dati catastali dell'immobile oggetto della locazione.</p> <p>L'omessa dichiarazione prevede sanzioni pecuniarie che possono oscillare tra i 250 e i 2.500 euro a seconda che la dichiarazione sia omessa del tutto, o inviata in ritardo.</p> <p>La Direttiva europea DAC7⁶, introdotta come forma di regolamentazione di interscambio automatico dei dati sul reddito degli utenti che offrono il servizio su piattaforme online come nel caso Booking o Airbnb, ha costretto le stesse a conformarsi alla direttiva e recepire i dati catastali degli immobili entro gennaio 2024.</p> <p>Lo scopo della DAC7 è di:</p>

⁶ n. 2021/514 del Consiglio del 22.03.2021

- ◆ Migliorare la condivisione di informazioni finanziarie tra i paesi membri dell'Unione Europea;
- ◆ Contrastare l'evasione fiscale.

I **dati catastali** da fornire alle piattaforme sono il **Foglio, la particella e il subalterno**.

Potrebbe essere richiesto anche di fornire **ulteriori informazioni** relative all'**immobile** (come la superficie, la categoria catastale e l'indirizzo completo).

Questi dettagli sono importanti per garantire la **corretta classificazione della struttura** e per fornire agli ospiti tutte le informazioni necessarie per la prenotazione.

CONTRIBUTI FILIERA APISTICA, BRASSICOLA, DELLA CANAPA E DELLA FRUTTA A GUSCIO

Pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale 117 del 21 maggio 2024](#) il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 marzo 2024, contenente “Definizione dei criteri e delle **modalità di riparto delle risorse disponibili sul Fondo per la tutela e il rilancio della filiera apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio**”.

In questa scheda ne analizziamo la disciplina.

CONTRIBUTI FILIERA APISTICA, BRASSICOLA, DELLA CANAPA E DELLA FRUTTA A GUSCIO	
PREMESSA	<p>Il decreto in commento definisce i criteri e il riparto delle risorse disponibili sul Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio⁷ rifinanziato per gli anni 2022, 2023 e 2024⁸.</p> <p>In generale, gli interventi ammissibili sono finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese agricole volti all'aumento della loro competitività e della sostenibilità ambientale attraverso:</p>
	<p>a) la realizzazione di nuovi impianti e reimpianti nell'ambito delle specie afferenti alla filiera della frutta a guscio, compresi</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ interventi di manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali da frutto, ◆ la trasformazione dei boschi cedui castanili in castagneti da frutto
	<p>b) introduzione e/o ammodernamento degli impianti irrigui volti alla razionalizzazione nell'utilizzo della risorsa idrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti, compresi sistemi di accumulo per irrigazione di soccorso in aree di montagna;</p>
	<p>c) introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti, nonché della fase di lavorazione del prodotto fresco e post raccolta, e di essiccazione per ridurre il pericolo di malattie parassitarie;</p>

⁷ istituito ai sensi dell'art. 1, comma 138 della legge 17 dicembre 2020, n. 178

⁸ con l'art. 1, comma 859 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234

d) una **campagna informativa e di promozione**, in continuità con le attività già avviate, **rivolta al consumatore** al fine di stimolare una domanda destagionalizzata ed un acquisto consapevole della qualità e degli effetti nutraceutici dei prodotti della specie afferenti alla filiera della frutta in guscio.

Prima di entrare nel merito, può essere utile riepilogare alcune definizioni:


SOGGETTI BENEFICIARI	<p>microimpresa e piccola impresa⁹. L'impresa agricola, singola o associata, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ essere iscritta al registro delle imprese, ◆ essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole, ◆ essere dotata di fascicolo aziendale, ◆ coltivare o impegnarsi a coltivare specie afferenti alla filiera della frutta a guscio;
GIOVANI AGRICOLTORI	<p>imprenditori agricoli che alla data di promulgazione del bando da parte del soggetto gestore abbiano una età compresa tra i 18 anni e i 41 anni non ancora compiuti;</p>
FILIERA O FILIERE	<p>insieme delle imprese e/o degli enti che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura dei prodotti agro-alimentari afferenti alle specie della frutta in guscio;</p>
FRUTTA A GUSCIO	<p>le specie afferenti a questa filiera sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il castagno da frutto, ◆ il nocciolo, ◆ il mandorlo, ◆ il noce, ◆ il pistacchio, ◆ il carrubo.

BENEFICIARI	Possono beneficiare delle risorse pari a euro 7.088.908,00:
--------------------	---

⁹ come definita all'art. 1, comma 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) 2022/2472

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) nell'ambito della filiera della frutta a guscio, ◆ che effettuano attività di investimento perseguendo gli obiettivi di cui sopra lettere a), b) e c). <p>Attenzione va prestata al fatto che per espressa previsione, sono escluse:</p> <table border="1" data-bbox="432 651 1428 1048"> <tr> <td data-bbox="432 651 667 763">DALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI</td> <td data-bbox="667 651 1428 763">Imprese che si trovano nelle condizioni di impresa in difficoltà¹⁰</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 763 667 1048">DAI PAGAMENTI RISULTANTI DAI BENEFICI</td> <td data-bbox="667 763 1428 1048">imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero</td> </tr> </table>	DALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI	Imprese che si trovano nelle condizioni di impresa in difficoltà ¹⁰	DAI PAGAMENTI RISULTANTI DAI BENEFICI	imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero
DALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI	Imprese che si trovano nelle condizioni di impresa in difficoltà ¹⁰				
DAI PAGAMENTI RISULTANTI DAI BENEFICI	imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero				
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	<p>In generale il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto computato in relazione alle spese ammissibili.</p> <p>I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle risorse stanziati nell'ambito dello specifico bando emanato dal soggetto gestore.</p> <p>Tale bando potrà contenere criteri selettivi, concordati con il Ministero, da adottare in caso di incapienza delle risorse stanziato, coerenti con i seguenti indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per ognuna delle specie oggetto di intervento, fermo restando le percentuali della ripartizione delle risorse di cui all'art. 4 comma 4, riduzione lineare del contributo spettante per ogni singola impresa, ma tale da non essere inferiore: <ul style="list-style-type: none"> I. al 50% delle spese ammissibili, II. al 60% per le aziende condotte da giovani agricoltori; b) selezione prioritaria delle aziende di minori dimensioni, tra quelle in graduatoria per ciascuna specie della filiera della frutta in guscio; c) sempre con riferimento a ciascuna specie interessata, ulteriori criteri sono: 				

¹⁰ così come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o impresa che le succede

	<p>I. la superficie totale coltivata, nel caso di interventi sugli impianti irrigui e sulle attrezzature innovative per la gestione fitoiatrica</p> <p>II. la superficie ritenuta ammissibile, rispetto a quella richiesta a premio, nel caso di nuovi impianti, reimpianti, interventi di manutenzione straordinaria di castagneti da frutto esistenti e di trasformazione di cedui castanili in castagneti da frutto. Allo scopo sarà presa in considerazione la superficie riscontrabile nel fascicolo aziendale;</p> <p>III. la data di presentazione della domanda.</p> <p>I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili:</p> <table border="1" data-bbox="432 831 1428 1294"> <tr> <td data-bbox="432 831 491 981">A)</td> <td data-bbox="491 831 1428 981">con i pagamenti di cui al regolamento n. (UE) 2021/1139 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente decreto;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 981 491 1131">B)</td> <td data-bbox="491 981 1428 1131">con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal presente decreto;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1131 491 1236">C)</td> <td data-bbox="491 1131 1428 1236">l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile al contributo, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1236 491 1294">D)</td> <td data-bbox="491 1236 1428 1294">con le ulteriori ipotesi di cui all'art. 8 del regolamento (Ue) 2022/2472.</td> </tr> </table>	A)	con i pagamenti di cui al regolamento n. (UE) 2021/1139 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente decreto;	B)	con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal presente decreto;	C)	l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile al contributo, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;	D)	con le ulteriori ipotesi di cui all'art. 8 del regolamento (Ue) 2022/2472.
A)	con i pagamenti di cui al regolamento n. (UE) 2021/1139 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente decreto;								
B)	con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal presente decreto;								
C)	l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile al contributo, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;								
D)	con le ulteriori ipotesi di cui all'art. 8 del regolamento (Ue) 2022/2472.								
<p>CRITERI E QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO</p>	<p>Le risorse saranno assegnate alle imprese beneficiarie mediante selezione a cura del soggetto gestore, sulla base della procedura prevista.</p> <p>L'entità del sostegno è pari:</p> <table border="1" data-bbox="432 1525 1428 1688"> <tr> <td data-bbox="432 1525 603 1583">65%</td> <td data-bbox="603 1525 1428 1583">del costo dell'investimento ammissibile</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1583 603 1688">80%</td> <td data-bbox="603 1583 1428 1688">costo dell'investimento quando sostenuto da aziende condotte da giovani agricoltori</td> </tr> </table> <p> Il contributo è concesso al Soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di euro 100.000,00.</p>	65%	del costo dell'investimento ammissibile	80%	costo dell'investimento quando sostenuto da aziende condotte da giovani agricoltori				
65%	del costo dell'investimento ammissibile								
80%	costo dell'investimento quando sostenuto da aziende condotte da giovani agricoltori								

All'interno del medesimo bando sarà predisposta una graduatoria per ogni singola specie a guscio indicata.

Le **spese sono ritenute ammissibili** se corrispondenti ai seguenti **criteri minimi**:

A) spese riferite ad **interventi effettuati nel limite di 5 ettari di nuovi impianti** e/o reimpianti per azienda.



Tale limite è elevato a 6 ettari quando le spese di impianto prevedono almeno due specie di frutta a guscio

B) nel **limite di 5 ettari** per interventi di:

- ◆ manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali,
- ◆ trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto

C) **applicazione dei costi standard (UCS)** ¹¹ quando riferiti:

- ◆ all'impianto base,
- ◆ alle lavorazioni aggiuntive effettuate,
- ◆ agli impianti irrigui realizzati sul medesimo impianto base

D) con l'**applicazione del costo reale** quando le voci di spesa non sono comprese nell'elenco delle voci UCS.



Queste voci possono essere finanziate, qualora ammissibili, solo previa rendicontazione di dettagliati giustificativi di spesa

Le **spese per beni e servizi legati all'introduzione di impianti irrigui** sulle superfici sede dei nuovi impianti e/o reimpianti, nonché all'introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, **sono ammesse entro i seguenti massimali**:

4.000,00
euro/ettaro

se trattasi solo di impianto irriguo o solo di mezzi innovativi per la difesa fitoiatrica

¹¹ come definiti nel documento «Metodologia per l'individuazione delle Unità Di Costo Standard (Ucs) per i nuovi impianti arborei, per la Misura 4 dei Psr - Aggiornamento luglio 2022», elaborata ed applicata nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale,

	6.000,00 euro/ettaro	qualora le spese di investimento riguardino entrambe le due predette tipologie di investimento
PROCEDURA DI RICHIESTA DELL'AIUTO	<p>Quando disponibile, è obbligatorio l'utilizzo di materiale vivaistico «certificato» o con passaporto. Per la riconversione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto e il recupero di castagneti da frutto abbandonati, in caso di carenza di materiale certificato, è consentito l'uso di materiale di propagazione prelevato presso la propria azienda.</p> <p>Per i rimanenti casi è consentito esclusivamente l'utilizzo di materiale prodotto secondo le vigenti normative di settore.</p>	
	<p>Il soggetto gestore emana lo specifico bando per la gestione delle domande di aiuto sugli investimenti entro il 21 giugno¹².</p> <p>Il soggetto beneficiario presenta al Soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, accludendo alla stessa:</p>	
	A)	dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ¹³ , relativa agli identificativi catastali delle particelle coltivate con una o più delle specie arboree della frutta in guscio, la relativa superficie espressa in ettari per gli aiuti richiesti, il numero delle piante utilizzate per ettaro
	B)	Il proprio fascicolo aziendale, in relazione al quale indicare le particelle sulle quali avverranno gli investimenti
	C)	la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ¹⁴ sugli aiuti «de minimis» percepiti negli ultimi tre anni
D)	relazione tecnica sugli impianti irrigui e sulle attrezzature innovative per la gestione fitoiatrica, per le quali si richiede il contributo	
E)	ogni ulteriore elemento utile all'istruttoria, eventualmente richiesto dal soggetto gestore	

¹² termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto

¹³ redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

¹⁴ redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

<p>ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DELL'AIUTO</p>	<p>Le domande sono istruite dal soggetto gestore, che effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale.</p> <p>Il soggetto gestore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dopo aver verificato la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina l'elenco delle imprese richiedenti per ogni singola specie arborea oggetto di intervento, con la definizione dell'entità degli aiuti spettanti 2. nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, determina l'elenco dei beneficiari trasmettendolo contestualmente al Ministero e alle regioni e province autonome con l'indicazione delle specie oggetto di intervento e della relativa superficie. 3. registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica allo stesso il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante. 4. nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, provvede a comunicare al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda¹⁵. 5. al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto, pari al 40% del contributo spettante, dietro rilascio di apposita fideiussione da parte del soggetto beneficiario. <p>Con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, verranno definite le modalità di erogazione ad AGEA delle risorse necessarie per l'attuazione e la rendicontazione della misura in oggetto, nonché ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio.</p>
<p>ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE</p>	<p>L'importo pari a euro 7.000.000,00 è destinato alla realizzazione di attività di informazione e promozione finalizzate a sostenere la domanda dei prodotti della filiera frutta a guscio da parte dei consumatori finali.</p>

¹⁵ ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

	<p>Il contributo è destinato alla stipula di appositi accordi o convenzioni con gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per la realizzazione di programmi di intervento destinati al conseguimento delle menzionate finalità.</p> <p>L'esecuzione della disposizione in commento è affidata alla competente Direzione generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica.</p>
CUMULO	<p>Il soggetto gestore e il Ministero concedono l'aiuto previsto di cui al presente decreto al soggetto beneficiario solo dopo aver accertato che gli stessi non determinino il superamento del relativo massimale vigente.</p>

CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO: INVIO DOMANDE DAL 12.06.2024

Le imprese che investono, quest'anno, in beni strumentali nuovi da destinare a **strutture produttive del Sud Italia**, possono richiedere il **bonus** per gli **investimenti** nella **Zona economica speciale per il Mezzogiorno** (ZES unica Mezzogiorno) a partire **dal 12 giugno fino al 12 luglio 2024**.

Con il [Decreto attuativo del 17.05.2024](#) del ministro per gli Affari europei, sono state definite le modalità di accesso al credito d'imposta. Modello e istruzioni, contenuti e modalità di trasmissione della comunicazione saranno definite con provvedimento dell' Agenzia delle Entrate.

Riepiloghiamo nel dettaglio l'agevolazione in esame, con riguardo ai soggetti che possono usufruirne e le relative modalità di presentazione delle domande.

CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO

PREMESSA

La **Zona Economica Speciale** è definita come una zona delimitata del territorio dello Stato, nella quale l'esercizio di attività economiche ed imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo.


A decorrere **dal 01.01.2024** è stata **istituita**¹⁶ **la nuova Zona Economica Speciale (ZES) Unica Mezzogiorno** con specifiche agevolazioni, che comprende i **territori** delle regioni:

- ◆ **Abruzzo,**
- ◆ **Basilicata,**
- ◆ **Calabria,**
- ◆ **Campania,**
- ◆ **Molise,**
- ◆ **Puglia,**
- ◆ **Sicilia,**
- ◆ **Sardegna.**

In particolare, viene previsto il **riconoscimento**¹⁷, per l'anno 2024, di un **contributo emesso sotto forma di credito d'imposta**, destinato alle **imprese**

¹⁶ Con il [D.L. 124/2023](#), contenente misure in materia di coesione e rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese

¹⁷ all'art. 16 del [D.L. 124/2023](#).

	<p>ubicare nei suddetti territori che effettuano acquisti di beni strumentali destinati a strutture produttive.</p> <p>Il D.M. 17.05.2024¹⁸ ha definito le modalità attuative per il riconoscimento del credito.</p>
<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p>	<p>Il credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica, che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite; ◆ della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. <p>L'agevolazione non si applica, però, ai soggetti che operano nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ industria siderurgica, carbonifera e lignite; ◆ trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e relative infrastrutture; ◆ produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; ◆ banda larga; ◆ creditizio, finanziario e assicurativo. <p> Sono escluse, altresì, le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà come definite a livello europeo¹⁹.</p> <p>Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2024 indicata nel modello di</p>

¹⁸ pubblicato sulla G.U. il 21.05.2024.

¹⁹ dall'art. 2 punto 18 del regolamento n. 651/2014.

	<p>comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.</p> <p>Si ricorda che Modello e istruzioni, contenuti e modalità di trasmissione della comunicazione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'art. 1, comma 7 del D.L. 63/2024²⁰ ha previsto, per l'anno 2024, la concessione di un'agevolazione analoga dedicata specificamente alle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei settori <ul style="list-style-type: none"> ✓ della produzione primaria di prodotti agricoli, ✓ della pesca, ✓ dell'acquacoltura; ◆ che effettuano investimenti nell'ambito della "ZES unica". <p>Tuttavia, per l'attuazione di tale agevolazione occorrerà attendere l'emanazione di un ulteriore Decreto attuativo da parte del MASAF.</p>
<p>GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI</p>	<p>Sono agevolabili gli investimenti, effettuati dal 01.01.2024 al 15.11.2024, facenti parte di un progetto di investimento iniziale²¹ relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ macchinari; ◆ impianti; ◆ attrezzature varie; <p>destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ all'acquisto di terreni; ◆ all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

²⁰ introducendo il nuovo art. 16-bis nel D.L. 124/2023.

²¹ come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014.

Gli **investimenti** in **beni immobili strumentali** sono agevolabili anche se riguardanti **beni già utilizzati dal dante causa** o da **altri soggetti** per lo svolgimento di un'**attività economica**²².



Il **valore** dei **terreni** e degli **immobili non può superare il 50%** del valore complessivo dell'**investimento agevolato**.

Ai fini della determinazione del **momento** in cui gli **investimenti** si considerano **effettuati** e del **valore** dei **beni agevolabili** si tiene conto delle disposizioni del **Tuir**²³ a prescindere dai principi contabili adottati, e cioè:

1)	per l' acquisto la consegna/spedizione (o alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà)
2)	con riguardo all' appalto il momento di ultimazione della prestazione , con accettazione
3)	per il leasing la data di consegna del bene (momento in cui entra nella disponibilità del locatario) ad eccezione del caso in ciò sia prevista la " clausola di prova " dove rileva il momento dell'esito positivo del collaudo

Sono comunque **esclusi** dall'agevolazione²⁴:

- ◆ i **beni** autonomamente **destinati** alla **vendita**;
- ◆ i beni **trasformati** o **assemblati** per l'**ottenimento** di **prodotti** destinati alla vendita;
- ◆ i **materiali** di **consumo**.

I **beni** agevolati devono **entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo** a quello della loro **acquisizione** o **ultimazione**: in caso contrario il credito d'imposta è **rideterminato escludendo** gli **investimenti non effettuati**.

²² fermo restando quanto previsto dagli artt. 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17.06.2014.

²³ di cui agli artt. 109, commi 1 e 2, e 110.

²⁴ Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 17.05.2024.


Se, invece, **entro il quinto periodo d'imposta** successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono **dismessi, ceduti** a terzi, destinati a **finalità estranee** all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il bonus è **ricalcolato** escludendo dagli investimenti agevolati il costo tali beni.



Infine, il decreto specifica che le imprese devono **mantenere** la loro **attività** nella **ZES unica**, per **almeno cinque anni dopo** il **completamento** dell'investimento, **pena** la **decadenza** dalle agevolazioni godute.

Per **accedere** al **credito** d'imposta le imprese devono **comunicare all' Agenzia delle Entrate**:

- ◆ **dal 12 giugno al 12 luglio 2024**;
- ◆ l'**ammontare delle spese ammissibili** sostenute **dallo scorso 1° gennaio** e quelle che prevedono di sostenere **fino al 15.11.2024**.



MODALITÀ E TERMINI PER IL RICONOSCIMENTO

Un **provvedimento** dell' **Agenzia delle Entrate** di prossima pubblicazione **definerà** il **modello**, le **istruzioni**, i **contenuti** e le **modalità** di trasmissione della comunicazione.

Nello stesso intervallo di tempo visto in precedenza è possibile:

1)	inviare un nuovo modello che annulla i precedenti
2)	presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta con essi prenotato

L'**effettivo sostenimento** delle **spese** e la **corrispondenza** delle stesse alla **documentazione contabile** predisposta dall'impresa devono risultare da:


- ◆ apposita **certificazione**;
- ◆ rilasciata dal **revisore legale** dei conti.



In caso di **imprese non soggette** per **obbligo** di legge alla **revisione** legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un **revisore legale** dei conti, una **società di revisione**, iscritti nella **sezione A** del relativo **registro**²⁵.

Qualora gli **investimenti realizzati** corrispondano ad un **importo inferiore** rispetto all'**ammontare** validamente **comunicato**, è necessario inviare una **nuova comunicazione**²⁶:

- ◆ **dal 03.02.2025 al 14.03.2025**;
- ◆ che riporti:
 - ✓ l'**ammontare effettivo** degli **investimenti realizzati**,
 - ✓ il relativo **credito d'imposta spettante**.



Il **credito d'imposta** è commisurato alla **quota del costo complessivo** dei beni acquisiti (o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati) nei seguenti **limiti**, riferiti a **ciascun progetto** di **investimento**:

- ◆ limite **massimo** euro **100 milioni**;
- ◆ limite **minimo** euro **200.000**.

Nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di **locazione finanziaria**, il credito d'imposta è determinato considerando il **costo sostenuto** dal **locatore** per l'acquisto dei beni, con **esclusione** delle **spese di manutenzione**.

²⁵ di cui all'art. 8 del D.lgs. 39/2010.

²⁶ secondo le modalità stabilite con il citato Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta è **differenziato** per:

- ◆ **Regioni;**
- ◆ **dimensioni d'impresa;**
- ◆ **ammontare degli investimenti;**

come riportato di seguito.

Regioni	Piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro
Calabria	60%	50%	40%
Campania	60%	50%	40%
Puglia	60%	50%	40%
Puglia (territori Fondo transizione giusta)	70%	60%	50%
Sicilia	60%	50%	40%
Basilicata	50%	40%	30%
Molise	50%	40%	30%
Sardegna	50%	40%	30%
Sardegna (territori Fondo transizione giusta)	60%	50%	40%
Abruzzo (zone assistite)	35%	25%	15%

Per i progetti di investimento con **costi ammissibili superiori a euro 50 milioni** (c.d. "grandi progetti di investimento"), si prevede²⁷ che l'importo dell'**aiuto** debba essere **calcolato** secondo la "**metodologia dell'importo di aiuto corretto**"²⁸.

L'**importo di aiuto corretto** è quindi calcolato attraverso la seguente **formula**:

$$\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$$

²⁷ art. 4, comma 4 del D.M. 17.05.2024.

²⁸ di cui all'art. 2, punto 20, Regolamento (UE) n. 651/2014.

dove:

- ◆ **R** è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l'aiuto, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI;
- ◆ **A** è la parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro;
- ◆ **B** è la parte dei costi ammissibili compresa tra euro 55 milioni ed euro 110 milioni;
- ◆ **C** è la parte dei costi ammissibili superiore a 110 milioni di euro.

Il credito d'imposta **effettivamente fruibile** è pari al:

- ◆ **bonus** richiesto;
- ◆ **moltiplicato** per la **percentuale fissata con provvedimento** del direttore delle Entrate.

La **percentuale** è calcolata **rapportando il limite complessivo** di spesa stanziata per il 2024²⁹ e **l'importo totale** dei **crediti richiesti**.

Pertanto, nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

Il credito d'imposta:

- ◆ è **utilizzabile esclusivamente** in **compensazione** c.d. "**orizzontale**"³⁰;
- ◆ deve essere **indicato**:
 - ✓ nella **dichiarazione** dei **redditi** relativa al **periodo** d'imposta di **maturazione** del credito,
 - ✓ nelle **dichiarazioni** dei redditi relative ai **periodi d'imposta successivi** fino a quello nel quale se ne **conclude l'utilizzo**;
- ◆ **non è soggetto al limite** di euro **250.000** per i crediti da indicare nel **quadro RU** del **modello Redditi**³¹.

L'utilizzo in compensazione del credito deve avvenire:

- ◆ a partire **dal giorno lavorativo successivo** alla **pubblicazione** del **Provvedimento** dell'**Agenzia** delle Entrate che **determina** il credito **effettivamente spettante**;
- ◆ **non prima della data di realizzazione** dell'investimento.

²⁹ 1.800 milioni di euro.

³⁰ ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997.

³¹ previsto dall'art. 1, comma 53 della Legge 244/2007.



Il **credito d'imposta** risulta **imponibile** ai fini **IRES/IRPEF** ed **IRAP** (non essendone espressamente prevista l'esenzione).

Il **credito** è **cumulabile** con **altri aiuti di Stato**, anche in de minimis, e **altre misure agevolative** (non qualificabili come aiuti di Stato) che abbiano ad oggetto i **medesimi costi ammessi al beneficio**: ciò, però, a **condizione** che tale **cumulo non porti al superamento** dell'**intensità** o dell'**importo** di **aiuto più elevati** consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento³². Anche simili circostanze devono formare oggetto di comunicazione mediante il modello visto in precedenza.

I **crediti superiori a 150.000 euro** sono **utilizzabili** dopo gli **esiti** dei **controlli** previsti in tal caso dalla disciplina e la relativa **autorizzazione** dell'**Agenzia**.

Giuseppe Iannibelli

³² art. 7, commi 6 e 7 del D.M. 17.05.2024.